

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (di seguito indicata come "Università"), con sede in Parma, via Università n. 12 (Codice Fiscale/Partita IVA 00308780345), P.E.C.: protocollo@pec.unipr.it, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, o da suo delegato, autorizzato alla stipula della presente convenzione

e

ADMO Emilia Romagna – Associazione Donatori Midollo Osseo (nel seguito indicata come "ADMO") con sede legale a Bologna, Policlinico Sant'Orsola Malpighi – Pad. 29 - via G. Massarenti, 9 (Codice Fiscale/Partita IVA 92039850349), P.E.C. admo@pec.admoemiliaromagna.it, in persona del rappresentante legale pro-tempore, o altra persona delegata, legittimato alla firma del presente atto, la Presidentessa Dott.ssa Rita Malavolta.

di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Parma è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica senza scopo di lucro. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E.;

- fine dell'Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della

salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione, anche permanente, il dialogo con la società quale fattore di sviluppo economico-sociale mediante il trasferimento delle conoscenze sul territorio (Terza missione). Ciò, garantendo il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana;

- l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;
- l'Università, per il conseguimento di tali finalità, promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, anche in ambito locale, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica, nell'ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio;
- l'Università ha interesse allo sviluppo di attività di didattica, ricerca e terza missione, volte al progresso ed alla divulgazione della cultura scientifica e alla valorizzazione del patrimonio storico dell'Ateneo;
- ADMO è un'associazione di volontariato che persegue l'obiettivo di promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche con progetti mirati e qualificati di informazione, sensibilizzazione e formazione culturale, così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;
- il presente Accordo è il risultato della volontà delle Parti di stabilire una collaborazione che riguarderà i progetti e le attività della Terza Missione, soprattutto

in relazione alla sensibilizzazione e informazione della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche al fine di sviluppare e promuovere su tali tematiche la formazione di una più ampia coscienza civile;

- è interesse comune delle Parti, pertanto, dare avvio a una collaborazione continuativa, per la promozione e la realizzazione di iniziative e di progetti condivisi al fine di valorizzare le rispettive attività e funzioni.

VISTI

- la Legge Regionale 4 settembre 1995, n. 53, "Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti";
- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., in particolare l'Art. 2, nel quale "*E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*";
- lo Statuto e i Regolamenti dell'Università;
- lo Statuto di ADMO;
- la Convenzione stipulata dalla Regione Emilia Romagna con ADMO Emilia Romagna (Delibera Regionale 942/2016 del 21 giugno 2016);

Tutto ciò premesso, l'Università e ADMO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi, qui, integralmente riportate e trascritte.

Art. 2 (Oggetto e Finalità)

La presente convenzione quadro definisce le modalità di collaborazione tra le Parti, per la realizzazione, tramite successivi accordi attuativi, nell'ambito di tematiche di mutuo interesse quali la promozione nei confronti degli studenti universitari di una corretta informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche quale atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà, finalizzato a salvare la vita o migliorarne la sua qualità.

Nell'organizzazione delle suddette finalità, l'Università e ADMO convengono di attivare le seguenti forme di collaborazione, a titolo non esaustivo, nei seguenti ambiti:

- attività di informazione e sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali rivolte a studenti universitari anche al fine di favorire l'iscrizione di giovani donatori al Registro Regionale Donatori Midollo Osseo attraverso le metodologie riconosciute dal Sistema Sanitario Regionale. Tali attività concerneranno patologie ematologiche che necessitano del trapianto di midollo osseo, la prevenzione e la cura delle malattie ad esse riferite e la tutela dei donatori;

- attività di ricerca e studio finalizzate a progettare percorsi mediante i quali sperimentare e valorizzare competenze trasversali alle singole discipline relative alla educazione alla salute ed alla responsabilità sociale della cittadinanza.

Art. 3 (Accordi attuativi)

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, le Parti stabiliscono fin d'ora la volontà di addivenire al perfezionamento di specifici accordi attuativi redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo quadro, al quale dovrà essere peraltro fatto

espresso richiamo, che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo e che saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, economico - finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Lo svolgimento di attività o servizi a prestazioni corrispettive tra ADMO, o suo personale, e l'Università, o suo personale, non rientrano nella disciplina della presente convenzione quadro, né possono rientrare in eventuali accordi attuativi della medesima e, pertanto, se del caso, devono formare oggetto di appositi contratti a termini di legge secondo la natura del singolo rapporto da regolamentare.

Nessuna attività può iniziare prima dell'approvazione e stipula del relativo accordo attuativo.

Ciascuna Parte con la presente convenzione e anche tramite gli accordi attuativi non conferisce alcun potere o diritto di stipulare contratti o ad agire in nome e per conto dell'altra Parte.

Art 4 (Impegni delle Parti)

In relazione agli ambiti di collaborazione di cui sopra, le Parti si impegnano a pianificare iniziative (convegni, seminari, corsi di formazione, ecc.) di promozione, formazione ed informazione sulle tematiche sopra indicate. Le iniziative, che saranno formalizzate tramite appositi accordi attuativi (Art.3), verranno realizzate nell'ambito di modalità integrate di educazione alla salute secondo le linee guida emanate dagli organi competenti.

ADMO per la realizzazione delle citate iniziative si impegna a:

- mettere a disposizione i propri strumenti, strutture e personale qualificato ed a coprire tutte le spese necessarie;
- costituire un gruppo di volontari formato da studenti che aderiscono ad Associazioni studentesche e non operanti sul territorio con il compito di collaborare nell'organizzazione delle citate iniziative, con il supporto dell'Università.

L'Università per la realizzazione delle citate iniziative si impegna a mettere a disposizione:

- propri locali per lo svolgimento delle sopra citate iniziative in conformità con i regolamenti di Ateneo e le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- punti informativi, bacheche e/o monitor all'interno dell'Ateneo ed in occasione di eventi organizzati per gli studenti, come ad esempio incontri di accoglienza per le matricole o le giornate di orientamento.

Art. 5 (Responsabile scientifico)

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo, inoltre al fine di vigilare sul trattamento e la protezione dei dati, ciascuna delle Parti designa un Responsabile scientifico (o Referente). I Responsabili scientifici definiscono anche congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione e l'adempimento degli obblighi previsti.

Le Parti individuano i seguenti responsabili scientifici:

- per l'Università viene indicato il Pro Rettore alla Terza Missione;
- per ADMO viene indicata la Presidentessa di ADMO Emilia Romagna, Dott.ssa Rita Malavolta.

Art. 6 (Comitato di coordinamento)

Le Parti intendono costituire un Comitato di coordinamento, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Il Comitato di coordinamento svolgerà in particolare le seguenti funzioni:

- individuazione, promozione, organizzazione ed attuazione delle iniziative relative agli ambiti di collaborazione di cui all'Art.2 (Obiettivi e finalità);
- verifica e valutazione dell'andamento della collaborazione tra le Parti e l'adempimento degli obblighi previsti.

Art. 7 (Impegno di reciprocità)

Per il conseguimento delle finalità prefissate dalla presente convenzione, l'Università e ADMO si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca e terza missione, secondo quanto indicato nei successivi accordi attuativi nei quali saranno declinate specificatamente le modalità di cui sopra e nel rispetto della rispettiva normativa.

Trovano applicazione le disposizioni di cui ai Codici di comportamento/Etici dei dipendenti pubblici e in vigore nell'Ateneo.

Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di

ricerca.

Negli accordi attuativi saranno previste clausole specifiche relative alla modalità di protezione, di ripartizione degli oneri, gli usi consentiti e le regole per la difesa dei diritti di proprietà industriale.

Art. 9 (Clausola di non concorrenza)

Le attività svolte in attuazione del presente accordo quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quelle dell'Ateneo.

Art. 10 (Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Il personale delle Parti che si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenersi. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui al presente accordo, i soggetti cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 sono individuati nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/2008 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/1995. In questo caso le Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art. 61, comma 2, D. Lgs. n. 230/1995) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

Si rimanda agli specifici accordi/atti esecutivi l'individuazione, nel dettaglio, dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il corretto adempimento degli obblighi stessi e le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature in uso alle Parti.

Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nelle rispettive sedi, nella consapevolezza che la violazione di tali obblighi di condotta possa costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 11 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative, previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle in materia di responsabilità civile e di infortuni, dei propri dipendenti, collaboratori, studenti che, a vario titolo, saranno coinvolti nell'attuazione della presente convenzione e dei relativi accordi attuativi.

Negli accordi attuativi, le Parti stabiliranno le modalità concrete per la corretta attuazione di quanto sopra.

Art. 12 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano, anche negli accordi attuativi, a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, studenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i

risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza della presente convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 13 (Trattamento dei dati)

Le Parti, in qualità di titolari autonomi, s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e dalla relativa normativa di riferimento.

Titolare, per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, è l'Università degli Studi di Parma come sopra individuata, denominata e domiciliata. Referente per il trattamento dei dati è il Responsabile scientifico, come indicato all'Art.5, con il compito di vigilare sul trattamento e la protezione dei dati in conformità a quanto previsto per legge e nel Regolamento di Ateneo.

Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Parma, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link dedicato Privacy (<https://www.unipr.it/privacypolicy>).

Per quanto riguarda ADMO, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link dedicato Privacy (<https://admoemiliaromagna.it/privacy-policy>).

Art. 14 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi in relazione alla

tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università di Parma.

Art. 15 (Oneri)

La presente Convenzione non prevede apporti né oneri a carico delle Parti. I singoli accordi attuativi, approvati dai rispettivi organi competenti, prevederanno e disciplineranno gli apporti e gli impegni di spesa eventualmente conseguenti per ciascuna delle Parti, nei limiti delle disponibilità di bilancio presenti e future.

Art. 16 (Durata, rinnovo e recesso)

La presente Convenzione ha una durata pari a tre anni, a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovata. Il rinnovo deve essere approvato dai rispettivi organi competenti secondo le relative procedure interne.

Le Parti hanno facoltà di recesso anticipato dalla presente convenzione. Il recesso deve essere notificato tramite P.E.C. nel termine di almeno sei mesi prima della scadenza e produce effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica.

Il recesso produce effetti per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita, inoltre le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 17 (Modifiche)

Le modifiche alla presente convenzione, previamente concordate dalle Parti, potranno essere apportate solo in forma scritta e dovranno essere approvate dai rispettivi organi competenti.

Art. 18 (Risoluzione)

La risoluzione è disciplinata dalle norme codicistiche di riferimento. In caso di risoluzione per mutuo consenso, lo stesso deve risultare da atto scritto, previamente

approvato dagli Organi competenti, che dovrà disporre anche in merito agli effetti sugli accordi attuativi in essere, al fine di salvaguardare e portare a conclusione i progetti già avviati alla data di risoluzione.

Art. 19 (Foro competente)

Le Parti stabiliscono fin d'ora, che se non risolvibili in via amichevole, tutte le eventuali controversie, che potrebbero insorgere, in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione e dei suoi successivi accordi attuativi, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Parma.

Art. 20 (Registrazione e imposta di bollo)

La presente Convenzione, in forma di scrittura privata, viene sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a spese di registrazione a carico del richiedente.

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 (Clauseole di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

La presente Convenzione Quadro è sottoscritta digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e ss.mm.ii.

Per l'Università degli Studi di Parma

il Rettore – Prof. Paolo Andrei

Per ADMO

La Presidentessa - Dott.ssa Rita Malavolta